



COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 17/12/2020	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2020 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno **duemilaventi** addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PEZZOTTI PAOLA	X	
2	BOTTANELLI IDA	X	
3	BETTONI PIERANGELO	X	
4	BORGHESI MATTEO	X	
5	STROCCHIO ARIANNA		X
6	PEZZOTTI RAFFAELE	X	
7	BELLOMETTI PAOLO		X
8	BAZZANI PIER LUIGI	X	
9	TONONI EZIO	X	
10	BETTONI DONATELLA	X	
11	BORGHESI MARCO	X	
		Presenti: 9	Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2020 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 [procedura ad evidenza pubblica];
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. , rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

2. le amministrazioni rilevino una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23.12.2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015, sul quale la Corte dei Conti, con nota n. 0025238, acquisita al protocollo dell'Ente n. 0007177/IV-05 in data 20.12.2016, ha espresso parere positivo, ritenendolo adeguatamente motivato;
- la relazione sullo stato di attuazione di suddetto piano (prot. n. 1768 del 05.04.2016), trasmessa alla Corte dei Conti in data 05.04.2016;
- la revisione straordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 24 del più volte citato d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione C.C. n. 28 del 04.10.2017;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione C.C. n. 46 del 20.12.2018;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, con deliberazione C.C. n. 58 del 19.12.2019;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, in base alle motivazioni esplicitate nell'Allegato documento (Allegato A), si ritiene di

confermare l'intenzione di procedere alla cessione della partecipazione detenuta dal Comune di Sulzano nelle seguenti società: Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. e Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che, nell'ambito del Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche, approvato con delibera C.C. n. 28 del 04.10.2017, l'Ente ha manifestato la volontà di dismettere la quota di partecipazione alla società "Sviluppo turistico Lago d'Iseo s.p.a. (Sassabanek)", con le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 175/2017 e che la procedura di alienazione è stata avviata con la richiesta di autorizzazione al Consiglio di amministrazione della società, autorizzazione pervenuta con nota del 29.01.2020, acclarata il 30.01.2020 prot. n. 675);

RITENUTO di confermare l'intenzione di dismettere la quota di partecipazione nella società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l., stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c. 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRECISATO che, nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2016, abbia dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli della citata Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione, tra cui il suddetto art. 18, nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi "previo parere", anziché "previa intesa", in sede di Conferenza Unificata al punto 9 della richiamata sentenza, la stessa Corte ha affermato, tuttavia, che *"Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione"*.

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 27 del 14.12.2020, acclarato nella medesima data al prot. n. 7814);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge (per alzata di mano):

presenti: 9
astenuiti: 0
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, accertandole come da allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Comune di Sulzano, con la il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 04.10.2017, ha manifestato l'intenzione di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta in Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A. e con il presente provvedimento conferma tale intenzione (la procedura di alienazione è stata avviata

con la richiesta di autorizzazione al Consiglio di amministrazione della società, autorizzazione pervenuta con nota del 29.01.2020, acclarata il 30.01.2020 prot. n. 675);

4. di dare atto che il Comune di Sulzano, con il presente provvedimento di ricognizione delle partecipate, conferma l'intenzione di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l., stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016;
5. di dare mandato alla Giunta comunale e agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle partecipate il documento di ricognizione e provvedano all'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del piano, nonché alla predisposizione della relazione sull'attuazione dello stesso in accordo con quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del TUSP;
6. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25.01.2015;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla costituenda struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 17/12/2020

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 17/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sulzano li,

Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano li,

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia

Revisione ordinaria delle partecipazioni 2020
CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2019

Sommario

– Introduzione generale	3
1. Premessa normativa.....	3
2. Piano operativo e revisione straordinaria.....	5
3. Organismi coinvolti	8
II – Le partecipazioni dell’ente.....	9
1. Le partecipazioni societarie.....	9
2. Altre partecipazioni e associazionismo	10
III – Ricognizione delle partecipazioni.....	11
1. Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l. e Acque Bresciane s.r.l.....	11
2. Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.	15
3. Sviluppo turistico del Lago d’Iseo S.p.A.	18
4.– Valutazioni e conclusioni.....	21

– Introduzione generale

1. Premessa normativa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) aveva imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali dovevano avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della

società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 4, 5, 23 e26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi(art.11);
- la definizione delle responsabilità (art.12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi1 (art.14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house*(art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale(art.19e25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabiliti dal D.lgs.n.33/2013(art.22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

2. Piano operativo e revisione straordinaria

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Alla luce delle disposizioni normative succitate, pertanto, le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **Vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi **non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
 - a) **Produzione di un servizio di interesse generale**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
 - b) **Progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni** e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
 - c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale** mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente

quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) **Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;**

e) **Servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, commi 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, **deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse** (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla **convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro¹;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

¹ Il decreto attuativo alla riforma prevede per il periodo transitorio 2017-2019 che possono essere mantenute le partecipazioni in enti che abbiano conseguito un fatturato medio di almeno cinquecentomila euro nel triennio precedente.

In prima battuta il citato decreto sulle società a partecipazione pubblica prevedeva che gli Enti locali dovessero provvedere ad adottare entro il 23 marzo 2017 (c. 1) una delibera inerente la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla costituenda struttura per il controllo e il monitoraggio prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

A regime, è previsto che gli enti pubblici provvedano annualmente all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

È di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Il Comune di Sulzano ha approvato con decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.

Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con in data .18.04.2015;

La relazione sull'attuazione del Piano, prevista dall'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 è stata trasmessa alla Corte dei Conti in data 05.04.2016.

La Corte dei Conti con atto n. 2538 del 19.12.2016 ha disposto l'archiviazione in relazione al piano di razionalizzazione 2015 del Comune di Sulzano, ritenendolo adeguatamente motivato.

In data 19.10.2017 il Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate è stato trasmesso alla Corte dei Conti. Il piano è stato, inoltre, inserito sull'apposito portale del Ministero del Tesoro, predisposto oltre la scadenza del termine originario previsto per l'adozione del Piano in argomento.

In data 20.12.2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 46, l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria anno 2019, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2018, prevedendo la cessione delle quote possedute nella COGEME s.p.a. Il piano è stato inserito nel Portale on-line (ConTe) della Corte dei Conti in data 25.05.2019 ed inserito nel Portale del Tesoro - in data 12.04.2019.

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con nota acclarata il 16.07.2019 prot. n. 4694 – ha comunicato l'archiviazione degli atti inerenti la ricognizione delle partecipazioni. Prende atto, inoltre, della volontà dell'Ente di alienare la partecipazione alle società Cogeme s.p.a. e Sviluppo Turistico del Lago d'Iseo s.p.a. Invita l'Ente a valutare attentamente il mantenimento della partecipazione relativa alla Tutela Ambientale del Sebino s.r.l., stante la mancanza dei requisiti art. 20 c. 2 D.Lgs. 175/2016.

In data 12.11.2019 è stato sottoscritto l'atto di cessione delle quote di COGEME s.p.a.;

In data 19.12.2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 58, l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria anno 2019, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2018; il piano è stato inserito nel Portale on-line (ConTe) della Corte dei Conti ed inserito nel Portale del Tesoro - in data 13.03.2020.

3. Organismi coinvolti

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA' ISTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALI O SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

II – Le partecipazioni dell'ente **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Sulzano partecipa al capitale delle seguenti società:

	Denominazione e Capitale sociale	% partecipazione	Data costituzione	Capitale sociale €	Patrimonio ultimo esercizio chiuso €	Risultato ultimo esercizio chiuso €	Valore partecipazioni €	Oggetto sociale	Attività svolta per l'Ente e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
01	Acque Ovest Bresciano Due srl (IN LIQUIDAZIONE)	0,09%	21.11.2007	15.682.527	42.133.175	2.466.696	9 14.114	Gestione servizio idrico integrato	Nessuna	Diretta
02	Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.	0,98%	30.12.1994	100.000	15.791.958	1.058	980	Proprietà reti servizio idrico Gestione canoni concessione relativi	Nessuna	Diretta
03	Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.	0,08%	18.10.1970	1.616.298	3.077.017	18.974	1.293	Promozione turistica zona Lago d'Iseo	Nessuna	Diretta

N.B. Non è stato indicato il valore delle partecipazioni indirette irrisorio.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Sulzano, oltre a far parte della Comunità Montana del Sebino bresciano, partecipa, al 31 dicembre 2019, in altri organismi come di seguito indicato:

- Consorzio Forestale del Sebino bresciano, Sebinfor, con una quota pari al 10%;
- Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano della Valle Camonica;
- Associazione "Visit Lake Iseo" (16 comuni spondali del Lago d'Iseo – quota partecipazione riferita al n. abitanti (50%), al n. presenze turistiche (30%) e al n. attività ricettive e ristorative (20%).

L'adesione a questi organismi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III – Ricognizione delle partecipazioni

1. Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l. e Acque Bresciane s.r.l.



Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. è attualmente in liquidazione (con rogito 08.02.2019 del Notaio Gabriele Bezzi repertorio n. 4334 e raccolta n. 2402), dopo aver conferito nell'esercizio 2017 il proprio ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato in Acque Bresciane s.r.l. È una società totalmente pubblica, partecipata da Cogeme Spa, dalle società e dai Comuni che attualmente gestiscono i Servizi Idrici integrati della zona Sebino-Franciacorta-Pianura Occidentale tra cui il Comune di Sulzano, per una quota pari allo 0,09% del capitale sociale posseduta direttamente e una quota indiretta irrisoria per il tramite di Cogeme spa e Tutela Ambientale del Sebino.

Aveva quale finalità la gestione del servizio idrico integrato nell'area omogenea Ovest Bresciano e l'insieme dei servizi pubblici di distribuzione acqua, fognatura e depurazione acque reflue, servizi che svolgeva anche per il Comune di Sulzano.

In data 24 giugno 2016 è stata costituita la società S.r.l., con atto del Notaio Francesco Lesandrelli rep. 109.384 raccolta n. 35.526.

Con delibera 35/2016 del 28/10/2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) alla società Acque Bresciane S.r.l., società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto "in house providing".

Con il conferimento dei rami d'azienda del Servizio Idrico Integrato di Acque Ovest Bresciano 2 S.r.l. e di Sirmione Servizi in data 28 aprile 2017 (atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 110.441 racc n. 39.927), Acque Bresciane S.r.l. è operativa nei 54 comuni gestiti in precedenza da AOB2 e nel Comune di Sirmione gestito da Sirmione Servizi.

Con il conferimento del ramo d'azienda del Servizio Idrico Integrato di Garda Uno S.p.a. in data 27 dicembre 2017 (atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 111.232 racc n. 39.875), Acque Bresciane S.r.l. è operativa nei comuni gestiti in precedenza da Garda Uno

AOB Due S.r.l. partecipa direttamente le società Acque Bresciane s.r.l (79,10%) e Depurazioni Benacensi s.c.r.l. (50%).

La partecipazione, in questo caso sia diretta che indiretta, è ritenuta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore, in quanto eroga un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016. Vengono riportati di seguito alcuni dei dati relativi ai bilanci 2014/2019 per la società AOB Due S.r.l. partecipata direttamente e dei bilanci 2016-2019 della società Acque Bresciane s.r.l., partecipata indirettamente.

AOB2 S.p.A.	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2014	40.251.992	36.368.045	35.560.280	4.691.642	(1.328.184)	--	712.135	3.868.274	1.368.874	2.499.400
2015	44.183.827	40.073.002	38.567.557	5.616.270	(1.429.888)	--	925.525	4.186.332	1.436.407	2.749.975
2016	47.220.909	42.987.274	37.450.486	9.770.423	(1.434.184)	--	--	8.336.239	2.989.775	5.346.464
2017	13.840.824	12.638.715	12.371.497	1.469.327	(416.990)	2.135.351	--	3.187.888	(44.049)	3.231.737
2018	3.851	3.673	93.157	-89.306	48.048	2.902.114	--	2.860.456	(84.315)	2.945.171
2019	107.466	1.379	109.925	-2.459	306	2.468.605	12	2.466.452	(244)	2.466.696

AOB2 S.p.A.	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2014	--	93.022.247	53.769.212	205.128	25.577.286	1.554.146	1.495.864	83.200.396	35.168.922	3	134
2015	--	97.131.610	52.441.705	199.179	28.327.260	1.845.878	1.447.623	81.166.282	36.985.451	3	134
2016	--	102.448.460	52.473.660	171.540	33.673.724	3.112.522	1.488.037	82.427.683	34.391.694	3	143
2017	--	37.042.427	2.935.518	274	36.901.308	2.899.504	--	217.407	--	1	--
2018	--	39.974.541	2.853.400	341	39.846.479	2.889.504	--	91.196	1.103	1	--
2019	--	42.443.146	2.569.923	339	42.133.175	2.836.638	--	43.595	--	1	--

Acque Bresciane s.r.l.	CONTO ECONOMICO										
	Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2016	--	--	13.842	(13.842)	--	--	--	--	(13.842)	--	(13.842)
2017	30.630.276	28.082.270	27.138.667	3.491.609	(892.928)	--	--	2.598.681	865.689	1.732.992	
2018	75.504.066	68.526.141	69.498.635	6.005.431	(1.522.756)	--	--	4.482.675	2.170.074	2.312.601	
2019	81.761.382	74.684.092	77.272.068	4.489.314	(1.569.120)	--	12	2.920.194	776.137	2.144.057	

Acque Bresciane s.r.l.	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
	Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti		
2016	--	30.835	103.002	--	86.158	--	--	47.697	--	--	--
2017	--	175.597.943	75.709.546	972.665	56.660.898	1.231.574	2.076.798	131.483.756	58.827.128	5	236
2018	--	188.738.284	75.928.337	753.922	60.973.499	1.950.567	2.048.481	137.974.094	62.473.902	5	242
2019	--	200.920.711	69.063.424	844.531	63.117.556	2.009.478	1.918.335	137.435.573	66.347.724	5	263

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l.	Diretta e indiretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No ³	No	No	No	No
Acque Bresciane s.r.l.	Indiretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No

³In relazione all'attività esercitata per conto del Comune non sussistono partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe.

2. Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.

La società è nata per la realizzazione e gestione della rete di depurazione e collettamento del lago d'Iseo. Gestiva, per il Comune di Sulzano, il servizio di depurazione delle acque reflue. Attualmente tutti i servizi che costituiscono l'oggetto sociale dell'organismo in questione sono svolti da AOB2 s.r.l. per il tramite di Acque Bresciane s.r.l.

Pertanto, la società non eroga nessun servizio a favore degli enti locali, ma si occupa della gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato ed è proprietaria dell'intero collettore fognario del Sebino.

La società opera in forma di srl a seguito di atto di trasformazione deliberato in data 13.06.2011 contestualmente è stato ridotto il capitale sociale precedentemente ammontante ad euro 1 milione e portato a 100 mila euro.

È partecipata da trentotto enti locali di cui trentasei amministrazioni comunali e le Province di Bergamo e Brescia.

La partecipazione del Comune è pari allo **0,98%** del capitale.

Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. si configura come Società patrimoniale, pertanto, gli unici ricavi che consegue derivano dai canoni di concessione citati che, in ogni caso, sono al di sotto del limite di fatturato minimo previsto dalla lettera d) del comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Società è nata in accordo con le previsioni di cui all'art. 12 della L. 12 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli il quale disponeva che le reti e gli impianti relativi al servizio idrico, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi fossero affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato. Le previsioni citate sono state confermate con le modifiche apportate all'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico enti locali, dall'art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il cui comma 13 dispone: *Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.* Si segnalano, infine, le prescrizioni di cui all'art. 143 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, a mente del quale: *Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.*

Risulta di tutta evidenza, pertanto, che la dismissione della Società in esame potrebbe avvenire solo di concerto con gli altri trentotto Enti partecipanti e con la suddivisione del patrimonio affidato alla stessa tra di essi, patrimonio che, come già precisato, in accordo con la normativa vigente, non può che rimanere pubblico. E' intenzione dell'amministrazione di alienare la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c. 2 del D. Lgs. N. 175/2016.

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio Comunale.

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2014/2019:

T.A.S.	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2014	129.284	--	112.167	17.117	(1.622)	--	33.612	52.351	2.393	49.958
2015	84.640	--	92.359	-7.719	(2.436)	--	14.914	9.631	--	9.631
2016	110.993	--	95.362	15.631	(8.874)	--	--	6.757	778	5.979
2017	171.484	--	164.512	6.972	(658)	--	--	6.314	409	5.905
2018	97.949	--	96.138	1.811	1.506	--	--	3.317	340	2.977
2019	92.699	--	91.569	1.130	15	--	--	1.083	25	1.058

16

T.A.S.	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2014	--	22.280.689	5.941.526	46	15.766.408	--	9.069	4.033.630	8.443.127	1	
2015	--	22.267.439	5.492.179	85	15.776.040	--	6.696	3.737.971	8.283.996	1	
2016	--	22.257.771	12.797.979	--	15.782.020	--	8.358	9.454.111	9.811.261	1	
2017	--	22.248.103	11.616.431	--	15.787.925	--	10.085	8.811.409	9.255.115	1	1
2018	--	22.238.435	10.676.421	--	15.790.901	--	11.895	8.140.316	8.971.744	1	1
2019	--	22.227.724	9.549.466	--	15.791.958	--	13.715	7.497.755	8.473.802	1	1

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Tutela ambientale del Sebino S.r.l.	Diretta	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì	No	No	No

3.Sviluppo turistico del Lago d'Iseo S.p.A.

La società è nata con la finalità di valorizzazione turistica del lago d'Iseo in particolare e gestione del complesso turistico denominato Sassabanek di Iseo.

Attualmente la partecipazione del Comune è pari allo 0,98 % del capitale. Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio comunale.

Nel precedente piano di razionalizzazione adottato ex art. 1 comma 612 della L. 190/2014 era stata espressa la volontà di dismettere la quota posseduta nella Società in esame *“stante l'esiguità della stessa e, sempre che vi siano volontà convergenti, l'attuazione di una procedura ad evidenza pubblica di carattere sovra comunale, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.”* Tuttavia, nella già citata relazione sullo stato di attuazione del piano si era constatato che: *“Ad oggi, nonostante la volontà palesata dal Consiglio comunale, non si è riusciti a dar attuazione alla procedura di alienazione anche in ragione dell'esiguità della quota posseduta e dell'inesistenza di impatto sul bilancio dell'ente. Sono in corso valutazioni a livello sovra comunale al fine di attuare una procedura congiunta una volta concluse le analisi in corso sulle acque che scorrono nel sottosuolo, risultate aventi, ad un primo esame, natura termale. La conferma di ciò è di tutta evidenza che potrebbe incidere in modo significativo sul valore della ancorché esigua partecipazione comunale con ricadute positive anche sull'appetibilità sul mercato. Ragioni di prudenza e di ottimizzazione del pubblico interesse impongono, pertanto, una ulteriore valutazione [...].”*

Nelle ricognizioni annuali 2018 e 2019, effettuate con le delibere C.C. n. 46 del 20.12.2018 e n. 58 del 19.12.2019, l'Ente ha confermato la volontà di cedere le quote della società.

Con nota del 27 novembre 2018, prot. n. 6547, l'Amm.ne Com.le ha richiesto alla Società Sviluppo Turistico del Lago d'Iseo spa *“l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per l'alienazione della partecipata detenuta dal Comune di Sulzano nella società ..., così come previsto dall'art. 7 dello Statuto”*. In data 12.11.2019, con nota prot. 7296, l'Amm.ne ha richiesto riscontro alla precedente comunicazione del 27.11.2018, prot. n. 6547, dove si richiedeva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo s.p.a. per l'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Sulzano, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto. La Società ha dato riscontro affermativo in data 29.01.2020 (nota acclarata il 30.01.2020 prot. n. 675).

L'alienazione verrà presumibilmente effettuata in maniera congiunta con i Comuni limitrofi che hanno stabilito di procedervi in ossequio al principio di efficienza e per avere una maggiore appetibilità sul mercato.

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2011/2019. È rispettato, come evidenziato nello schema seguente, quanto prescritto dall'art. 20, comma 2 lettera e).

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	CONTO ECONOMICO									
	Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima della imposte	Imposte
2011	1.210.623	1.173.030	1.211.432	(809)	(32.476)	--	(2.457)	(35.742)	56	(35.798)
2012	1.296.848	1.226.853	1.239.155	57.693	(35.991)	--	(8.247)	13.455	(11.724)	1.731
2013	1.214.824	1.164.868	1.295.184	(80.360)	(84.307)	--	(7.925)	(3.979)	(12.383)	(16.362)
2014	1.054.542	990.028	1.275.097	(220.555)	(27.819)	--	(11.097)	(259.471)	3.130	(262.601)
2015	1.231.433	1.142.274	1.260.210	(28.777)	(55.108)	--	99.664	15.779	5.156	10.623
2016	1.245.577	1.174.484	1.284.562	(38.985)	(38.915)	--	--	(77.900)	18.525	(96.425)
2017	1.340.232	1.269.333	1.288.257	51.975	(14.607)	--	--	37.368	17.822	19.546
2018	1.314.082	1.201.133	1.253.786	60.296	(58.480)	--	--	1.816	14.000	(12.191)
2019	1.461.289	1.390.537	1.368.532	92.757	(66.178)	--	--	26.579	7.605	18.974

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
	Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti		
2011	--	5.196.344	1.046.288	13.379	3.444.249	501.900	192.190	2.077.050	40.622	1	6
2012	--	5.207.203	1.354.897	20.540	3.445.983	481.450	135.881	2.483.135	36.191	1	6
2013	--	5.229.425	1.340.247	16.922	3.429.617	481.450	142.440	2.493.940	39.147	1	6
2014	--	5.213.818	1.122.702	24.124	3.167.017	481.450	69.807	2.601.244	41.126	1	4
2015	--	5.321.520	1.159.734	26.033	3.177.641	481.450	39.694	2.769.765	38.737	1	5
2016	--	5.383.977	1.086.252	21.816	3.026.676	494.974	42.437	2.890.396	37.562	1	7
2017	--	5.398.055	1.027.497	20.876	3.054.142	487.054	45.348	2.825.397	34.487	1	4
2018	--	5.564.681	998.063	28.173	3.079.081	454.290	48.265	2.976.334	32.947	1	4
2019	--	5.537.329	748.537	25.666	3.077.616	314.729	50.264	2.842.202	26.720	1	11

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No

4.– Valutazioni e conclusioni

Tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte citato TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esaminati i bilanci, i contratti societari e l'attività svolta dalle partecipate, l'attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, si conferma la volontà, espressa con deliberazione n. 28 del 04.10.2017 di procedere con la cessione della partecipazione nella società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. e si conferma la volontà di cedere le quote di partecipazione nella società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.

Sulzano, 11.12.2020

La Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.TO Dott.ssa Paola Pezzotti